

Pubblicato il 09/03/2023

N.00121\_2023 REG.PROV.CAU.  
N. 00226/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2023, proposto da Bellavia Eros Pio Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Crosta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, Formez Pa., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***nei confronti***

di Lorena Breci, Luana Martino, Alessandra Malara, Maria Memoria, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e

indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia – Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML) categoria professionale "C" posizione, economica C1, bandito con D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021;

tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi;

nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana e del Formez PA;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla sollecita definizione della procedura e che, comunque, l'approvazione della graduatoria non determina effetti irreversibili per la parte ricorrente;

- che, in ogni caso, le questioni prospettate non si prestano ad una sommaria delibazione cautelare e che necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché in ragione anche delle implicazioni che astrattamente involgono la complessiva procedura, va fissata l'udienza indicata in dispositivo ai sensi dell'art 55 comma 10, c.p.a.;

Ritenuto:

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione – con modalità diverse dalla PEC – del ricorso introduttivo congiuntamente a copia della presente ordinanza al resto dei controinteressati candidati inseriti in graduatoria e non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

-- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

-- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

-- il testo integrale del ricorso;

-- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

-- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la

presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra tutte le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023, ore di rito.

Onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso congiuntamente a copia della presente ordinanza ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe La Greca**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.